

dicembre 2013 le Commissioni tributarie hanno inviato, con esito positivo, circa 785.000 comunicazioni alle parti, il risparmio degli oneri postali conseguito nel periodo in questione è stato di circa 4 milioni.

L'azione del piano di digitalizzazione del contenzioso tributario è proseguita nel mese di febbraio 2014 con l'entrata in vigore del regolamento del MEF che disciplina l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario telematico⁵⁴⁸. Il regolamento contribuirà, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento dei servizi di giustizia tributaria con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie). Le successive regole tecnico-operative dell'informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali, il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.

Infine è stato firmato un protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia, MEF, Consiglio di Stato-Tar, Corte dei conti e Avvocatura dello stato, volto a realizzare un coordinamento permanente in materia d'informatizzazione della Giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria, incentivando forme di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e individuando soluzioni comuni e strumenti concreti.

Riscossione a mezzo ruolo

Il Decreto 'Fare' ha cercato di risolvere una criticità legata ai pignoramenti effettuati sui conti correnti dei debitori sui quali vengono accreditati stipendi e pensioni. Il decreto ha, infatti, stabilito che l'ultimo accredito sui conti correnti bancari e postali del debitore, di stipendio, pensione o altre somme relative al rapporto di lavoro non può più essere pignorato e rimane a disposizione dello stesso debitore.

Per le procedure di pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico si procederà secondo le tradizionali regole: potrà essere pignorato un decimo dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro un quinto sopra questa soglia.

A maggio 2013, Equitalia ha reso noto le nuove agevolazioni per i contribuenti che vogliono pagare a rate le cartelle. Sale da 20 mila a 50 mila euro la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata. Anche in questi casi, che non prevedono ulteriori adempimenti e consentono di presentare la domanda in modo semplice e veloce, sarà possibile ottenere fino 72 rate. Per gli importi superiori resta invece necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica. La rateizzazione si conferma uno strumento efficace, essendo, al 31 dicembre 2013, già attive circa due milioni e duecentomila rateazioni per un totale di circa 24 miliardi. L'obiettivo è rendere il

⁵⁴⁸ Regolamento del MEF del 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37 del 14 febbraio 2014.

pagamento a rate sempre più rispondente alle esigenze delle persone in modo che possano regolarizzare con più facilità la loro posizione con il fisco.

Successivamente⁵⁴⁹, con il D.L.69/2013 sono state introdotte misure finalizzate ad agevolare ulteriormente i contribuenti che si trovino, per ragioni indipendenti dalla loro responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, prevedendo la possibilità di rateizzare il debito iscritto a ruolo in 120 mesi. Dalla rateazione si decade in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive⁵⁵⁰. Sempre allo scopo di tutelare i debitori, è stata modificata la disciplina delle espropriazioni immobiliari stabilendo che non si possa procedere quando l'unico immobile di proprietà del debitore è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente. Ciò a esclusione degli immobili di lusso. Viene inoltre previsto che l'agente della riscossione non possa procedere all'espropriazione immobiliare quando l'importo del debito iscritto a ruolo sia inferiore a 120 mila euro e con riferimento ad alcuni beni definiti 'essenziali' che dovranno essere individuati con apposito decreto ministeriale. In materia di iscrizione di ipoteca il D.L.69/2013 chiarisce, inoltre, che la misura cautelare può essere iscritta dall'agente della riscossione anche quando non ci sono le condizioni per procedere all'espropriazione, purché il credito pubblico da recuperare non sia inferiore a 20.000 euro.

In materia di fermo dei beni mobili registrati, si prevede che l'agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisi il debitore che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo del bene. Durante i predetti 30 giorni il debitore potrà, peraltro, dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione e inibire in tal caso l'iscrizione del fermo.

Gli effetti derivanti dall'applicazione delle misure relative all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione, all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate e all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateazione saranno oggetto di specifico monitoraggio.

Tenendo conto delle difficoltà economiche che gravano in questo periodo anche sulle attività produttive, sono stati previsti, altresì, limiti al pignoramento dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione che sono estesi anche a favore dei debitori costituiti in forma di società. E', infatti, previsto che il pignoramento di tali tipologie di beni possa essere effettuato nei limiti di un quinto del valore complessivo degli stessi e sempre che gli altri beni del debitore, non strumentali, non siano sufficienti a saldare l'intero debito.

Novità sono state introdotte anche nella disciplina della 'vendita' dei beni pignorati allo scopo di semplificarne l'*iter*, rendendola più efficace ma anche agevolando il contribuente che, volendosi avvalere della facoltà che gli è riconosciuta dalla legge, intenda vendere direttamente il bene pignorato.

⁵⁴⁹ Art. 52 del D.L. 69/2013.

⁵⁵⁰ Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.32/E del 19 marzo 2014, la rateizzazione a 120 rate mensili è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere - e, dunque, non decaduti - alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Decreto 'Fare').

La Legge di Stabilità 2014 modifica la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti⁵⁵¹. Viene consentito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, ai contribuenti di recuperare le imposte assolte in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore. Si prevede, inoltre, che l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione possa essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del MEF.

La stessa legge⁵⁵² ritornata sulla disciplina delle modalità di definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati in riscossione. In particolare si prevede che l'estinzione del debito potrà aver luogo con il pagamento dell'importo iscritto a ruolo (somma originaria o residuo), senza la corresponsione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo o interessi di mora. Dovranno essere versate invece le somme dovute a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione. Dalla definizione agevolata sono escluse le somme aventi titolo in sentenze di condanna della Corte dei Conti. Il pagamento del dovuto dovrà aver luogo per l'intero importo in un'unica soluzione entro. In seguito a tale provvedimento, Equitalia ha reso noto che le adesioni sono state 75 mila, con un recupero di 300 milioni.

A fine gennaio 2014, con decreto del MISE⁵⁵³, sono state previste le modalità di accettazione obbligatoria delle carte di debito come modalità di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali. Ciò al fine di garantire maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti. È pertanto obbligatoria l'accettazione delle carte di debito per i pagamenti di importo superiore ai 30 euro, sia per le transazioni con le imprese per l'acquisto di beni e servizi che per i professionisti. Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni, fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettazione varrà solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro (nell'anno precedente). In ogni caso, è espressamente previsto un ulteriore decreto che definisca le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi, che potrà fissare nuove soglie minime di importo e nuovi limiti minimi di fatturato. Si potrà anche prevedere l'estensione dell'obbligatorietà agli strumenti di pagamento basati su tecnologie mobili.

In materia di rimborsi, il D.L. 69/2013⁵⁵⁴ ha stabilito che i contribuenti che non hanno più un datore di lavoro e che vantano un credito possano presentare il modello 730 ottenendo così in tempi rapidi il rimborso delle imposte versate in più. Dal 2 al 30 settembre 2013, infatti, chi ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nel 2012 ma nel frattempo ha perso il posto di lavoro può presentare il modello 730 a un CAF o a un intermediario abilitato. Così facendo può ottenere in tempi brevi il rimborso delle imposte a credito che verranno

⁵⁵¹ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co.174 modifica della lettera d-bis) dell'art. 10 del TUIR.

⁵⁵² Legge di Stabilità 2014, art. 1 co.620 come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014.

⁵⁵³ Attuativo di quanto disposto dal D.L. 179/2012, art.15.

⁵⁵⁴ Come previsto dall' art. 51 bis, comma 4, D.L. 69/2013.

restituite direttamente dall'Agenzia delle Entrate. A partire dal 2014 il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d'imposta anche in presenza di un esito a debito della dichiarazione.

La Legge di Stabilità 2014 reca norme antielusive finalizzate a contrastare gli indebiti rimborsi IRPEF effettuati tramite sostituti d'imposta o centri di assistenza fiscale autorizzati. A tal fine viene disposto che in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, il pagamento della somma richiesta è subordinato a un controllo preventivo effettuato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla spettanza delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia. Dopo tale verifica il rimborso è effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Si⁵⁵⁵ introduce l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito d'imposta annuo superiore a 15.000 euro. A decorrere dal corrente periodo di imposta 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti di imposta per imposte dirette o sostitutive di ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale. In alternativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, di fatto o negoziale dell'ente, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (revisori, società di revisione) relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile. La norma contempla infine le sanzioni per i casi d'infedele attestazione e per le ipotesi di recidiva.

E' prorogato dal 31 dicembre 2013⁵⁵⁶ al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate.

In ordine alla riscossione nella fase della mediazione tributaria, la Legge di Stabilità 2014 prevede che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino allo spirare dei novanta giorni assegnati alla Agenzia per l'eventuale accoglimento del reclamo medesimo fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità⁵⁵⁷.

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora e

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

⁵⁵⁵ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 574.

⁵⁵⁶ L'art. 1, comma 610 della Legge di Stabilità 2014 ha portato al 31.12.2014 il termine precedentemente stabilito al 31.12.2013 dal comma 2-ter dell'art. 10 del D.L. 35/2013.

⁵⁵⁷ Sono poi, apportate delle modifiche alle norme recate dall'art. 1 della L.228/2012 che trattano dei compiti del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione. In particolare è stabilito che il Comitato debba anche elaborare i criteri di individuazione mirata e selettiva delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate. In generale, nella definizione dei criteri che il Comitato elabora per ottimizzare le attività di riscossione si deve tenere conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

con il pagamento di una somma pari all'importo originariamente iscritto a ruolo ovvero di quello residuo e delle somme dovute a titolo di remunerazione⁵⁵⁸. Nella prevista definizione dei carichi dei ruoli non rientrano le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Contrasto al riciclaggio, contraffazione e frodi

L'utilizzo del contante è di per sé un fattore di rischio che diventa sintomo di irregolarità o addirittura strumento per la realizzazione di comportamenti penalmente sanzionabili. Proprio per questo negli ultimi anni sono state fissate una serie di soglie che ne limitino l'utilizzo e addirittura ne vietano lo scambio quando lo stesso si realizza tra privati. Dal 2008 a oggi il limite per le operazioni in valuta è stato modificato ben 6 volte oscillando dagli 12.500 euro dell'aprile del 2008 ai 1.000 euro attualmente in vigore; a tali provvedimenti devono aggiungersi quelli relativi agli assegni, ai libretti al portatore e alle movimentazioni di valuta contante in ingresso e in uscita dal territorio nazionale. Per tale motivo, la Banca d'Italia ha emanato ad Aprile 2013, d'intesa con CONSOB e IVASS, le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della normativa antiriciclaggio⁵⁵⁹.

Gli adempimenti e i controlli sull'identificazione della clientela e sulla verifica dei relativi dati sono calibrati in base al concreto rischio di riciclaggio; analogo criterio si attua per l'esecutore delle operazioni e per il beneficiario effettivo dei rapporti e delle transazioni.

A fronte di casi in cui è possibile attuare procedure semplificate, sono previsti obblighi di verifica rafforzati, ove è più forte il rischio di comportamenti illeciti. Ad esempio, le maggiori cautele attualmente adottate per le persone politicamente esposte residenti all'estero sono estese anche ai soggetti residenti in Italia; si attuano, così, le nuove raccomandazioni in sede internazionale del GAFI.

Banca d'Italia pone l'attenzione sulle operazioni di importi comunque superiori alla soglia antiriciclaggio di cui all'articolo 49 (attualmente fissata in 1.000 euro); infatti si individua il limite di 2.500,00 euro oltre il quale scatta l'obbligo dell'indagine da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria. In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia, che vede quali destinatari gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono tale attività (banche, Poste, istituti di pagamento), evidenzia quale possibile elemento di criticità ai fini antiriciclaggio l'effettuazione di operazioni in contanti e in particolare quelle che prevedono l'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro) a prescindere dalla soglia. Lo svolgimento di transazioni con banconote di grosso taglio è, quindi, individuata quale elemento di attenzione in sé in quanto rappresentativa di un maggiore rischio di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo poiché agevola il trasferimento di importi elevati di

558 Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 618-622.

559 D.Lgs. 231/2007.

contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili. Conseguenza dell'illecito è la restituzione dell'ammontare dovuto, ovvero in assenza di giustificazioni la chiusura del rapporto⁵⁶⁰.

La lotta alla contraffazione e la difesa dei diritti di proprietà industriale impongono una strategia complessiva in cui all'azione di contrasto si deve accompagnare la diffusa consapevolezza da parte delle imprese degli strumenti a loro disposizione per proteggersi da azioni illecite o concorrenze sleali⁵⁶¹.

La crescente diffusione delle carte di pagamento in sostituzione del denaro contante va giudicata con favore ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, in considerazione del fatto che tutte le transazioni effettuate con le carte sono censite e, quindi, l'operatività è ricostruibile a posteriori seguendo le movimentazioni⁵⁶². La Banca d'Italia ha elaborato uno schema operativo che individua anomalie nell'operatività con carte di pagamento che possono risultare funzionali al riciclaggio di disponibilità illecite. In particolare, va posta attenzione per le carte prepagate, alla ricorrenza esclusiva o preponderante di operazioni di ricarica e prelevamento in contanti rispetto al totale delle operazioni; per le carte di credito, ai prelievi di contante ripetuti e di ammontare consistente, specie se eseguiti all'estero, in assenza o comunque in presenza di un ridotto numero di operazioni di *spending*.

FOCUS

Gruppo di studio sul riciclaggio

Il Gruppo di studio sul riciclaggio istituito presso il Ministero della Giustizia è stato incaricato di procedere alla ricognizione e all'analisi critica del complesso degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle convenzioni e ai trattati internazionali in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio. Obiettivo principale del Gruppo è stato quello di studiare il riciclaggio nelle sue varie manifestazioni, nella prospettiva, in particolare, di elaborare una proposta di modifica legislativa per estendere, a determinate condizioni, la punibilità per riciclaggio anche all'autore o al concorrente nel reato-presupposto che ha generato i proventi illeciti (c.d. autoriciclaggio).

Linee direttrici del lavoro del gruppo di studio sono state: i) l'analisi della fenomenologia del riciclaggio e dell'attuale quadro normativo; ii) le problematiche teoriche tradizionalmente connesse alla previsione della figura del c.d. autoriciclaggio. Alla luce di tale analisi si è

⁵⁶⁰ Le disposizioni - aggiungendosi ai provvedimenti su organizzazione e controlli interni antiriciclaggio e sulla tenuta dell'AUI - completano il quadro delle norme della Banca d'Italia. Le nuove regole sono entrate a pieno regime dal 1° gennaio 2014. La Banca d'Italia provvederà a monitorare la concreta applicazione delle regole da parte delle banche e degli intermediari finanziari nell'ambito dell'attività di vigilanza, anche in sede ispettiva. Con un Provvedimento della Banca d'Italia sulle 'Informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, co 1bis, del D.Lgs. n. 231 DEL 2007' viene stabilito che per ogni operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, devono essere acquisite e conservate le seguenti informazioni: i) la data, l'importo e la tipologia dell'operazione di restituzione; ii) i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi, ove l'astensione non sia determinata dall'impossibilità di identificare e verificare l'identità del titolare effettivo; iii) gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l'operazione di restituzione, con l'indicazione dell'intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l'eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie; iv) ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l'operazione di restituzione.

⁵⁶¹ Per un maggiore dettaglio si rinvia al cap. II. 15 'Competitività e internazionalizzazione delle imprese'.

⁵⁶² L'esame degli ultimi dati disponibili relativi alle frodi con Carte di pagamento nel periodo gennaio-settembre 2013 mostra un aumento sostenuto in termini di numero di transazioni e un aumento, molto inferiore, in termini di valore. In altri termini, le transazioni non riconosciute sono aumentate sensibilmente di numero riducendosi però come importo medio.

registrata una tendenziale convergenza sull'opportunità di rivedere l'attuale collocazione sistematica della fattispecie nel senso di un inserimento del riciclaggio e, in prospettiva, dell'autoriciclaggio in un titolo del codice penale dedicato alla tutela dell'ordine economico e finanziario. Allo stesso modo si è delineato un indirizzo favorevole a semplificare l'attuale quadro normativo, facendo confluire all'interno delle fattispecie di cui sopra la condotta di impiego in attività economiche e finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa oggi contemplata dall'art. 648 ter del codice penale. Il Gruppo di studio ha formulato le seguenti proposte alternative: i) previsione di un'unica fattispecie, che comprenda riciclaggio e autoriciclaggio, mediante l'eliminazione della attuale clausola di riserva di cui al vigente art. 648 bis c.p. ('Fuori dei casi di concorso'); ii) costruzione di un'autonoma fattispecie di autoriciclaggio, circoscrivendo il suo ambito di applicazione soltanto ad alcune delle condotte oggi punibili a titolo di riciclaggio (condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa con finalità speculative, economiche o finanziarie nonché di impiego con le medesime finalità). Entrambe le proposte prevedono il mantenimento dell'attuale cornice edittale della reclusione (da quattro a dodici anni), con aumento della multa (che può variare a seconda delle ipotesi da euro 5.000 a 50.000 oppure da euro 10.000 a 100.000). In parallelo si sono valutati interventi modificativi della normativa antiriciclaggio, prevista dal D.Lgs. 231/2007, atti a porre rimedio ad alcune difficoltà applicative, con particolare riguardo al quadro delle sanzioni penali e amministrative e agli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Il Gruppo di studio, in linea con le indicazioni formulate dai numerosi esperti auditi, ha altresì ritenuto di soffermare l'analisi anche su temi in varia misura connessi, quali quello dell'abuso dei beni sociali, del monitoraggio fiscale, della previsione di strumenti a carattere premiale.

Cooperazione Internazionale per la lotta all'evasione

A maggio 2013 il Consiglio ha conferito alla Commissione Europea mandato a negoziare nuove condizioni per la cooperazione fiscale con 5 paesi terzi (Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino) sulla tassazione dei redditi da risparmio e in prospettiva, di altra natura, senza completare il negoziato sulla revisione della direttiva. Tale negoziato mira a ottenere il riconoscimento dello scambio automatico delle informazioni fiscali quale standard comune, superando la fase della ritenuta sui redditi da risparmio dei cittadini non residenti⁵⁶³.

⁵⁶³ E' stata inoltre siglata la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. Il Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 21 marzo 2002 è stato modificato con il Protocollo di modifica a detta Convenzione, firmato a Roma il 13 giugno 2012. La suddetta Convenzione è volta a rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e Italia nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. L'emendamento principale introdotto dal Protocollo di modifica firmato il 13 giugno 2012 riguarda l'Articolo 26 della Convenzione 'Scambio di informazioni', le cui disposizioni vengono pienamente allineate ai più recenti standard OCSE. Fra l'altro, il Protocollo di modifica sostituisce, al suo Articolo VI, il Protocollo aggiuntivo della Convenzione ed alcuni suoi Articoli. La Convenzione prevede la caduta del segreto bancario in tutti i casi in cui ciò serva al contrasto dell'evasione e frodi fiscali negli stati contraenti. Gli stati non potranno opporsi allo scambio d'informazioni perché queste sono coperte dal segreto bancario

La collaborazione volontaria ('voluntary disclosure')

A gennaio 2014 il Governo aveva introdotto nel D.L.4/2014 una procedura speciale di 'collaborazione volontaria' (cd. 'voluntary disclosure'). La proposta era finalizzata a consentire ai contribuenti italiani soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale⁵⁶⁴ e che non avevano indicato nella propria dichiarazione dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero fino al 31 dicembre 2012, di regolarizzare la propria posizione fiscale. In sede di conversione, il Parlamento ha ritenuto di sopprimere tale provvedimento e riprenderlo nelle proposte di legge d'iniziativa parlamentare che hanno iniziato ad Aprile la discussione nelle sedi referenti⁵⁶⁵. In tal modo, il Parlamento avrà la possibilità di esaminare in maniera più approfondita e ordinata tale materia, allo scopo di superare alcune criticità contenute nella normativa soppressa, anche sulla base delle evidenze emerse durante le audizioni svolte in occasione dell'esame di conversione del decreto legge.

Di seguito si descrivono alcuni elementi del progetto originario, poi soppresso⁵⁶⁶.

- La *disclosure* non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che la violazione sia stata già constatata ovvero nei casi in cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività detenute illecitamente all'estero.
- La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. La richiesta di ammissione a beneficiare della nuova procedura di collaborazione volontaria deve essere presentata entro il 30 settembre 2015. Questa deve riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale alla data della presentazione della richiesta.
- Per essere ammesso alla procedura il contribuente deve fornire nella richiesta di ammissione al programma tutte le informazioni su ogni attività detenuta all'estero che ha omesso di indicare nelle proprie dichiarazioni dei redditi per tutti i periodi d'imposta accertabili e specificare i redditi che ha sottratto alla tassazione nazionale e che ha utilizzato per realizzare gli investimenti esteri o che ha ritratto dagli stessi.
- La procedura di collaborazione volontaria si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione, senza possibilità di compensazione ed entro i termini previsti, di quanto indicato negli atti di accertamento e di contestazione a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi.
- Il perfezionamento della procedura comporta notevoli vantaggi sia con riferimento alla determinazione della sanzione relativa alle violazioni degli obblighi dichiarativi sul cd. monitoraggio fiscale⁵⁶⁷ sia per quanto riguarda le pene relative a eventuali fatti costituenti reato riferibili alla sottrazione alla tassazione nazionale dei redditi correlati con gli investimenti oggetto di emersione.
- Per la semplice regolarizzazione la sanzione è ridotta di un quarto e si riduce fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che consentono

⁵⁶⁴ Previsti dall'art. 4 del D.L.167/1990, ovvero le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici nonché i soggetti a essi equiparati.

⁵⁶⁵ Il 1° aprile 2014 la VI Commissione Finanze ha avviato l'esame delle proposte di legge in materia.

⁵⁶⁶ La materia era contenuta nel D.L. 4/2013, entrato in vigore il 28 gennaio 2014. La legge di conversione (L.50/2014 in vigore dal 2 aprile 2014) sopprime l'art. 1. L'art. 1, co. 2, della legge di conversione mantiene espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato articolo soppresso.

⁵⁶⁷ Per effetto della legge 97/2013 ('legge europea'), le sanzioni per omessa o infedele presentazione del modulo RW sono state ridotte nella misura compresa tra il 3 e il 15% dell'ammontare dell'attività o dell'investimento estero non dichiarato e, nel caso di asset detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, nella più alta misura compresa tra il 6 e il 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano, quindi a seconda del livello di *compliance* fiscale futura con riferimento ai redditi derivanti dai capitali oggetto di emersione.

- Sul piano penale, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione. Inoltre, le pene previste per la dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, sono diminuite fino alla metà.
- Nel caso in cui la procedura in parola non si dovesse perfezionare a causa del mancato pagamento nei termini previsti di quanto dovuto, l'Agenzia delle entrate è legittimata a rideterminare le sanzioni amministrative e non operano i suddetti benefici penali.
- Contro gli abusi della procedura è stata introdotta una nuova fattispecie penale che sanziona pesantemente coloro che, nel corso della procedura, forniscono informazioni non veritiere o producono documenti falsi.
- Per la speciale procedura è attivo il tradizionale presidio preventivo antiriciclaggio, mentre rimane allo studio la questione dell'autoriciclaggio.

Gli istituti di pagamento comunitari sono tenuti a comunicare mensilmente all'Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura di qualsiasi rapporto o operazione compiuta per conto proprio o a nome di terzi, con l'indicazione dei dati anagrafici⁵⁶⁸. Sono tenuti a tali comunicazione i soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari quali gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri e i cd. *Money transfer*.

FOCUS *Foreign Account Tax Compliance Act. Italia - USA*

A gennaio 2014 è stato firmato l'accordo tra Italia e USA per applicare la normativa del *Foreign Account Tax Compliance Act* (Fatca) e migliorare la *tax compliance* internazionale. L'accordo bilaterale riflette nei contenuti il modello di accordo intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie da e verso gli Stati Uniti che è stato negoziato a luglio 2012 tra gli Usa e cinque Paesi dell'Unione Europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna).

Lo scambio automatico d'informazioni avrà luogo su basi di reciprocità. La cooperazione riguarderà i conti detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia e quelli detenuti in Italia da cittadini e residenti americani. Tra i dati oggetto dello scambio di informazioni ci sono quelli identificativi del titolare del conto, il numero di conto, l'istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.

Tra i principali benefici dell'accordo, oltre alla reciprocità dei flussi informativi, vi sono l'esenzione dalla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense, la semplificazione e la minimizzazione degli oneri di adempimento per gli intermediari finanziari italiani, che dovranno interfacciarsi soltanto con l'amministrazione finanziaria nazionale e non con l'amministrazione finanziaria statunitense.

⁵⁶⁸ Come previsto dall'articolo 11 del D.L. 201/2011.

***Ruling* internazionale**

Cresce del 137,5 per cento il numero delle istanze di *Ruling* internazionale presentate all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo triennio. Sono sempre di più le imprese con attività internazionale che decidono di definire preventivamente con l'Amministrazione finanziaria la propria posizione fiscale principalmente in materia di *transfer pricing*, interessi, dividendi e royalties. Istituita per prevenire possibili conflitti tra amministrazione fiscale e contribuente, attenuando al tempo stesso il rischio di doppie imposizioni, la peculiare procedura di interpello è stata introdotta nell'ordinamento italiano nel 2003. Nel 2010 è stata inoltre prevista la possibilità di stipulare accordi preventivi sui prezzi di trasferimento Bi/Multilaterali con altre amministrazioni finanziarie (APA) al fine di eliminare la doppia imposizione. I soggetti che possono presentare istanza di *ruling* e di APA sono le imprese residenti in Italia con attività internazionale e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia che effettuano prevalentemente cessioni di beni e prestazioni di servizi con consociate estere.

Con il D.L. Destinazione Italia⁵⁶⁹, il Governo ha introdotto nuove norme finalizzate ad ampliare l'oggetto dell'istituto del *ruling* di *standard* internazionale. La norma prevede la possibilità per il contribuente di attivare la procedura di *ruling* anche con riferimento alla richiesta di accertamento in via preventiva circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano⁵⁷⁰. La modifica, inoltre, estende da tre a cinque periodi d'imposta la validità giuridica dell'accordo di *ruling*. Viene poi sancita la definitiva riorganizzazione degli uffici competenti alla trattazione delle richieste di *ruling*. L'Agenzia delle Entrate infatti ha istituito un ufficio unico, incardinato sempre presso la Direzione Centrale Accertamento, ma articolato in due sedi (Roma e Milano), in luogo dei due precedenti uffici (l'Ufficio *Ruling* Internazionale Centro-sud e l'Ufficio *Ruling* Internazionale Nord).

Tra le misure presentate dal Governo in materia fiscale e contenute nel piano Destinazione Italia è prevista l'istituzione, presso l'Agenzia delle Entrate di un Desk dedicato agli investitori esteri⁵⁷¹. Nell'ambito del settore fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa è istituito un Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri la cui attività è finalizzata a favorire e incentivare gli investimenti stranieri in Italia. Il Desk dedicato risponde per iscritto a quesiti formulati da soggetti esteri interessati a effettuare investimenti in Italia, concernenti le tematiche fiscali collegate ai progetti imprenditoriali da avviare sul territorio nazionale. Alle risposte fornite ai quesiti non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente. Il servizio di assistenza e consulenza reso dal Desk dedicato agevola e rende più rapidi i flussi di comunicazione, risolve preventivamente potenziali controversie e indirizza il contribuente estero verso gli strumenti di cooperazione con l'amministrazione finanziaria italiana già previsti nell'ordinamento.

⁵⁶⁹ D.L. Destinazione Italia, art. 7.

⁵⁷⁰ Tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.

⁵⁷¹ Nota dell'Agenzia dell'Entrata, 18 dicembre 2013 (Prot. 2013/149505).

Informazione vincolante in materia di origine e Dogane

L'Agenzia delle Dogane⁵⁷² ha impartito le istruzioni per l'attuazione, in via sperimentale, dell'ampliamento degli spazi portuali a luoghi autorizzati collegati all'area portuale da corridoi controllati. Tale dispositivo nasce a seguito di un Accordo di Collaborazione con UIRNET, siglato nel 2008, soggetto attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale, con l'obiettivo di costituire una rete di controllo in tempo reale per il monitoraggio fisico delle merci al fine di ampliare la ricettività portuale avvalendosi di corridoi controllati che colleghino il porto a nodi logistici. In particolare le semplificazioni riguardano: lo sdoganamento telematico in procedura domiciliata per merci in entrata via mare a l'attivazione sperimentale del trasferimento dei container da sottoporre a verifica fisica presso luoghi autorizzati esterni all'area portuale, attraverso un corridoio controllato dalla Piattaforma Logistica Nazionale.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha migliorato e semplificato l'istituto dell'informazione vincolante in materia di origine (IVO)⁵⁷³. L'IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell'Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l'acquisizione dell'origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell'informazione

IRPEF

Nel 2013 sono oltre 1,8 miliardi i rimborsi erogati per IRPEF e IRES a famiglie e imprese. In particolare, sul fronte delle famiglie sono stati erogati dall'Agenzia circa 1,3 milioni di rimborsi, per un totale di circa 1 miliardo. Tra i beneficiari dei pagamenti anche gli oltre 96 mila contribuenti che, non avendo più un datore di lavoro e vantando un credito fiscale, hanno usufruito dell'opportunità offerta dal Decreto 'Fare' di presentare il modello 730 e ricevere così i rimborsi direttamente dall'Agenzia in tempi rapidi, per un importo complessivo di circa 75 milioni. Alle imprese, oltre all'IVA, l'Agenzia ha pagato circa 93 mila rimborsi d'imposte dirette per oltre 800 milioni. Per le imposte c.d. minori (registro, concessioni governative e altre) sono stati erogati più di 18 mila rimborsi per un importo complessivo di oltre 200 milioni.

Il Governo ha deciso di abrogare i provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri⁵⁷⁴ che avrebbero ridotto i benefici fiscali ai contribuenti e assicurato maggiori entrate nel bilancio dello Stato per 488,4 milioni nel 2014, 772,8 milioni nel 2015 e 564,7 milioni a decorrere dal 2016⁵⁷⁵. La copertura per il mancato gettito viene garantita dalla modifica degli obiettivi minimi della revisione della spesa.

⁵⁷² Nota 70372/RU del 24 giugno 2013.

⁵⁷³ Le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2913/1992 e degli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2454/1993, recante le relative disposizioni d'applicazione prevedono l'istituto dell'IVO rilevante facilitazione per gli operatori economici.

⁵⁷⁴ Di cui all'art. 15 del TUIR.

⁵⁷⁵ L'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, recante 'Disposizioni urgenti in materia di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva', ha abrogato i co. 575 -576 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.

Detrazione per i figli a carico

Si ricorda che in merito alle detrazioni per i figli a carico la Legge di Stabilità 2013⁵⁷⁶ ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento dell'importo delle detrazioni IRPEF per i figli a carico. In particolare, rispetto agli importi in vigore fino al 31 dicembre 2012, è stato elevato: i) da 800 a 950 euro, l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a tre anni; ii) da 900 a 1.220 euro, l'importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; iii) da 220 a 400 euro, l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.

Detrazione per lavoro dipendente

La Legge di Stabilità 2014⁵⁷⁷ è intervenuta sul Testo unico delle imposte sui redditi nella parte del c.d. cuneo fiscale al fine di ridurre il carico tributario per i lavoratori dipendenti. In particolare, viene incrementata l'importo della detrazione IRPEF per lavoro dipendente spettante ai soggetti che realizzano un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro annui. In base alla nuova disciplina, la detrazione risulta pari a 1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro e comunque non può essere inferiore a 978 euro per i redditi compresi tra 8.000 e 28.000 euro. La misura della detrazione è basata sul principio per cui al crescere del reddito complessivo si riduce il beneficio fruito, fino ad azzerarsi nel caso di redditi complessivi superiori a 55.000 euro.

Cedolare secca sugli affitti

Il D.L.102/2013 ha ridotto di quattro punti percentuali l'aliquota per la cedolare secca sui canoni concordati portandola così al 15 per cento dal 2013 per i contratti a canone concordato per le abitazioni situate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Il decreto per l'emergenza abitativa⁵⁷⁸ ha rivisto al ribasso, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota portandola al 10 per cento.

In materia di locazioni, la Legge di Stabilità 2014⁵⁷⁹ ha stabilito che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo⁵⁸⁰, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. La norma è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e in sede interpretativa è stato chiarito che per le limitazioni all'uso del contante valgono le stesse misure previste dalle norme antiriciclaggio, quindi che

⁵⁷⁶ Ai sensi del comma 483 dell'articolo unico della L. 228/2012.

⁵⁷⁷ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 127.

⁵⁷⁸ D.L.47/2014.

⁵⁷⁹ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 49-50.

⁵⁸⁰ In deroga al limite all'uso del contante e dei titoli al portatore dell'importo di 1.000 euro dal 31 dicembre 2011 contenuto nel D.L. 201/2011.

è possibile corrispondere canoni di locazione fino a mille euro in contanti a fronte del rilascio di ricevuta. Inoltre, per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, sono state attribuite ai Comuni funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione anche utilizzando l'anagrafe condominiale (prevista dalla riforma del condominio del 2012).

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficienza energetica

Il Governo tramite il D.L. 63/2013 ha predisposto alcune misure agevolative dirette a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento. Le detrazioni spettanti vanno ripartite in dieci quote annuali di pari importo⁵⁸¹.

In particolare, il D.L. 63/2013 ha prorogato⁵⁸² fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici elevando contestualmente dal 55 per cento al 65 per cento l'aliquota della detrazione. La proroga è stata estesa al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio. La Legge di Stabilità 2014⁵⁸³ ha ulteriormente esteso le detrazioni per gli interventi di efficienza confermando le seguenti aliquote: i) 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2014; ii) 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2015. Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote applicabili sono: i) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015; ii) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, il D.L. 63/2013 decreto ha previsto la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013. Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo. Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità⁵⁸⁴. Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita ad abitazione principale o ad attività produttive. La Legge di Stabilità 2014 ha prorogato l'adozione di misure antisismiche fino a un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare con le seguenti

PER INFORMAZIONI

⁵⁸¹ Per maggiori dettagli si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E.

⁵⁸² Le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state introdotte dall'art. 1, co. 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e più volte prorogate con apposite disposizioni negli anni successivi. Tra le ultime proroghe, si ricorda l'art. 1, co. 48, della L. 220/2010 che aveva prorogato le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2011. Successivamente, questo termine era stato spostato al 31 dicembre 2012, a opera dell'art. 4, co.4 del D.L. 201/2011, e poi al 30 giugno 2013 a opera dell'art. 11, co. 2 del D.L. 83/2012.

⁵⁸³ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 139.

⁵⁸⁴ Tali zone sono individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica'.

aliquote: i) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; ii) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

In terzo luogo, il decreto ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50 per cento e con il maggior limite di spesa di 96.000 euro. Anche in questo caso la Legge di Stabilità 2014 ha esteso il periodo di validità delle detrazioni, confermando le seguenti aliquote: i) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2014; ii) 40 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Il Governo ha previsto⁵⁸⁵ la possibilità di detrarre le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione⁵⁸⁶. Lo sconto IRPEF è calcolato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, solo qualora gli stessi siano destinati all'arredo dell'immobile residenziale oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro ed è ripartita in dieci quote annuali. La Legge di Stabilità 2014⁵⁸⁷ ha prorogato anche per l'anno 2014 tale detrazione confermando l'aliquota del 50 per cento sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione può essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa⁵⁸⁸.

Defiscalizzazione della produttività

Per permettere alla contrattazione di secondo livello di defiscalizzare le quote d'incrementi salariali concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'aumento della produttività, la Legge di Stabilità 2013 ha prorogato per l'anno 2013 e 2014 le 'misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro'. Il Governo ha poi definito le modalità di attuazione di tali misure sperimentali per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013⁵⁸⁹ prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 10 per cento sulla retribuzione di produttività, nei limiti 2.500 lordi, per i soggetti che nell'anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40.000. Sono in via di definizione le modalità di attuazione per l'anno 2014.

⁵⁸⁵ Art. 16 co. 2 del D.L. 63/2013.

⁵⁸⁶ Questa detrazione presenta sostanziali analogie con la detrazione prevista dall'art. 2 del D.L. 5/2009 anch'essa diretta ad agevolare le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

⁵⁸⁷ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 139.

⁵⁸⁸ D.L. 47/2014.

⁵⁸⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il MEF del 22 gennaio 2013, pubblicato sulla GU del 29 marzo 2013, n. 75.

Contributo di solidarietà sui redditi

La Legge di Stabilità 2014 proroga l'applicazione del contributo di solidarietà introdotto dal D.L. 138/2011 fissato in misura pari al 3 per cento della parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro al triennio 2014-2016.⁵⁹⁰ Tale contributo non è dovuto sui trattamenti pensionistici che, tuttavia, rilevano ai fini della verifica del superamento del predetto limite. Il contributo è deducibile ai fini IRPEF.

Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato

Ad aprile 2013 è stato pubblicato il decreto di modifica in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale⁵⁹¹. Il decreto prevede sostanziali novità in materia di presentazione delle istanze di richiesta di contributo otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, sia dal punto di vista delle modalità di presentazione della domanda e della valutazione dei progetti presentati sia dal punto di vista dell'erogazione dei fondi e del monitoraggio degli stessi. Per tutti il decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Con l'effetto di ammettere alla detrazione dall'IRPEF, nella misura del 19 per cento, le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato⁵⁹² e di estendere la detrazione ai soggetti passivi IRES. Per avvalersi della detrazione è necessario che le erogazioni in denaro siano effettuate mediante versamento bancario o postale. La norma, comunque, consente al MEF di stabilire con apposito decreto anche altre modalità di effettuazione delle erogazioni liberali.

5 per mille

La Legge di Stabilità 2014⁵⁹³ prevede la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le risorse complessivamente destinate alla liquidazione nel 2014 della quota del 5 per mille IRPEF sono circa 400 milioni. Come in precedenza, le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno potranno esserlo nell'esercizio successivo.

IRES e IRAP

Deducibilità di beni in locazione finanziaria

Nella determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES, il TUIR stabilisce la deducibilità dei canoni di leasing relativi ai beni mobili e immobili strumentali La

⁵⁹⁰ Si veda il paragrafo sulla Finanza pubblica. Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 590.

⁵⁹¹ Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013 n. 82 concernente il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

⁵⁹² Di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al DPR 30 dicembre 2003, n. 398.

⁵⁹³ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 205.

Legge di Stabilità 2014⁵⁹⁴ modifica la durata del periodo di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione finanziaria in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare: per le imprese, il costo dei canoni leasing è deducibile in un periodo non inferiore alla metà (in luogo dei due terzi) del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto; in caso di beni immobili, il periodo è, in ogni caso, non inferiore a 12 anni (in luogo di un periodo compreso tra 11 e 18 anni).

Per le cessioni di contratti di locazione finanziaria d'immobili strumentali assoggettati a IVA, anche da costruire, viene introdotta l'imposta di registro nella misura del 4 per cento. Qualora la cessione riguardi il fabbricato l'atto è già soggetto a imposta ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 4 per cento.

Con il decreto sull'emergenza abitativa, il Governo ha incrementato i vantaggi a favore di chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati. In particolare, i redditi derivanti dalla locazione di nuovi alloggi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Rivalutazione dei beni d'impresa

La Legge di Stabilità per il 2014⁵⁹⁵ ha previsto la possibilità per le imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012. Sono esclusi i beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, decorre dal 2016 per gli ammortamenti e dal 2017 per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze da realizzo. Tale rivalutazione avviene a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed eventuali addizionali fissata nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle imposte sui redditi, sull'IRAP ed eventuali addizionali. Le imposte sostitutive devono essere versate in tre rate annuali senza interessi di pari importo sia per la rivalutazione che per l'affrancamento del saldo attivo⁵⁹⁶.

La stessa legge introduce anche la possibilità di riallineare le differenze tra valori civili-fiscali.

E' inoltre possibile affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti a seguito di operazioni straordinarie e attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento, marchi, brevetti e attività immateriali.

⁵⁹⁴ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 162-163.

⁵⁹⁵ Legge di stabilità 2014, art. 1 co.140-152.

⁵⁹⁶ Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.